

## Articolo 8

# Strumenti di lavoro pericolosi

I lavori che implicano l'uso dei seguenti strumenti di lavoro sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. strumenti di lavoro mobili qui di seguito:
  1. carrelli automotori con sedile o posto di guida,
  2. gru secondo l'ordinanza del 27 settembre 1999<sup>1</sup> sulle gru,
  3. sistemi di trasporto combinati, comprendenti segnatamente trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici,
  4. dispositivi per il deposito di beni uniformati in magazzini a scansie elevate, in particolare contenitori e merci su palette,
  5. macchine edili,
  6. macchine forestali,
  7. veicoli adibiti alla preparazione di piste,
  8. teleferiche da cantiere,
  9. ponti mobili,
  10. installazioni interne o esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente,
  11. bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression,
  12. ferrovie aziendali, veicoli coinvolti in movimenti di manovra e mezzi ausiliari sulle ferrovie;
- b. strumenti di lavoro che presentano elementi mobili le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione regolabili, segnatamente punti di trascinamento, cesoiamento, taglio, puntura, impigliamento, schiacciamento e urto;
- c. macchine o sistemi che comportano un elevato rischio di infortunio o malattia professionale, specialmente in condizioni di servizio particolari o nell'ambito di lavori di manutenzione.

## In generale

Gli strumenti di lavoro devono essere impiegati solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarli solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonei. Inoltre, devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso. Dopo ogni montaggio occorre controllare che gli strumenti di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano stati montati cor-

rettamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzati nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve essere documentato.

Vi sono numerosi strumenti di lavoro il cui uso comporta un elevato rischio di infortunio. Vietando ai giovani l'utilizzo di tali strumenti si tiene conto del fatto che essi non sono consapevoli dei pericoli che presentano e non sono in grado di valutare la propria sicurezza né di proteggersi correttamente da eventuali infortuni.

<sup>1</sup> [RS 832.312.15](#)

**Lettera a****Numeri 1-12**

Gli infortuni causati da strumenti di lavoro mobili o in movimento provocano spesso ferite gravi. I pericoli comportati da tali strumenti sono ad esempio i seguenti:

- il lavoratore può urtare o travolgere persone in seguito a manovre,
- il lavoratore può schiacciare persone in seguito a manovre (ad es. urtando un ostacolo),
- il lavoratore si ribalta, cade o subisce un impatto con uno strumento di lavoro mobile (ad es. curvando),
- le merci trasportate o le sovrastrutture di veicoli non assicurate possono ribaltarsi, staccarsi o cadere (ad es. nell'ambito del carico o dello scarico di merci non assicurate),
- il lavoratore può cadere da uno strumento di lavoro mobile.

Ai giovani è vietato lavorare con gli strumenti di lavoro mobili elencati alla lettera a.

**Lettera b**

Si tratta degli strumenti di lavoro che presentano elementi mobili le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione regolabili in modo variabile, ad esempio rulli, punzonatrici, presse, seghe a nastro, circolari e a catena, impianti di miscelazione e agitatori, ruote dentate, leve oscillanti, bielle, frese o dispositivi per affilare. Ai giovani è vietato lavorare con questi strumenti di lavoro pericolosi.

**Lettera c**

Lavorare con macchine in condizioni di servizio particolari o per la loro manutenzione è fondamentalmente pericoloso e riservato agli specialisti. Ai giovani è vietato lavorare con macchine in tali situazioni critiche.

**Deroghe al divieto**

Nell'ambito di una formazione professionale di base e con una deroga della SEFRI i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono autorizzati a imparare a svolgere a titolo professionale lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico. Gli apprendisti possono svolgere i lavori pericolosi elencati nell'allegato 2 del piano di formazione relativo alla propria formazione professionale di base dopo essere stati formati e istruiti al riguardo e sotto la sorveglianza di persone qualificate.

I giovani tra i 15 e i 18 anni possono svolgere lavori che presentano un pericolo di sollecitazione eccessiva a livello psichico anche nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base, a determinate condizioni. In particolare, per l'impiego di giovani in questo contesto l'azienda deve rispettare le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al piano di formazione dell'attività prevista.